

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 111, comma 1, con il quale e' disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 e l'art. 114, comma 3, che stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato art. 111;

Visto il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante «Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto l'art. 6 del su menzionato decreto interministeriale 20 maggio 2015, concernente le date di decorrenza dell'obbligo di revisione generale delle macchine agricole ed operatrici in circolazione, in particolare: al comma 1 dispone, per le macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato 1, la tabella delle scadenze, in funzione dell'anno di immatricolazione, per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2 dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui all'art. 2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4, del citato decreto interministeriale, che dispongono sulle sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre

i termini fissati dal decreto stesso;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto del 20 maggio 2015, valutata la particolare complessita' costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina tecnica per l'esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ai fini della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose difficolta' organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione;

Considerato che i richiamati termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione;

Ritenuto che sussiste per l'utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non e' stato ancora completato;

Decreta:

Art. 1

All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio 2015, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2».